



COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

DECRETO SINDACALE

n° 5 del 31/03/2015

OGGETTO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

SOGGETTI DESTINATARI

CITTADINANZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE

Copia del presente decreto è stato affisso all'albo pretorio il giorno 29/04/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 29/04/2015

L'incaricato alla Pubblicazione
(F.to Criscuoli Maria Grazia)



COMUNE DI BAGNATICA
Provincia di Bergamo

II SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), ha previsto l'avvio, da parte delle pubbliche amministrazioni (riconoscendo competenza ai Sindaci per gli enti locali) di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire una riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;

- allo scopo predetto, l'Amministrazione comunale, entro il 31 marzo 2015, è tenuta a definire ed approvare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, corredato da relazione tecnica, ed indicante le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione dei risparmi da conseguire;

- entro il 31 marzo 2016, l'Amministrazione comunale deve predisporre e pubblicare una relazione sui risultati conseguiti;

Dato atto che il predetto piano di razionalizzazione deve tenere conto dei seguenti principi: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni; f) nell'attuazione del piano operativo predetto, si applicano le disposizioni in materia di mobilità del personale e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento ed alienazione di cui all'art. 1, commi 536-568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso inoltre che:

- l'art. 3, commi 27 ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aveva già previsto che le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società, con obbligo di cessione delle partecipazioni vietate;

Vista la deliberazione C.C. n 52/2010 avente ad oggetto *“Ricognizione delle società partecipate ai sensi dei commi 27 e 28 dell’art. 3 L. 244/2007. Conferma e mantenimento delle partecipazioni possedute in società”*;

Dato atto che le partecipazioni azionarie da parte del Comune di Bagnatica, i servizi esercitati e le finalità relative al mantenimento non hanno subito modifiche rispetto alla

deliberazione predetta e che attualmente il Comune ancora detiene le seguenti partecipazioni societarie:

- AQUALIS SPA
per una quota societaria del 02,59%
- ZERRA SPA
per una quota societaria del 05,48%
- UNIACQUE SPA
per una quota societaria del 0,35%
- SERVIZI COMUNALI SPA
per una quota societaria del 0,551%

CONSIDERATO che:

- la Società AQUALIS SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto la gestione del servizio gestione delle reti idriche;
- la Società ZERRA SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l'attività di gestione impianti depurazione e ciclo idrico integrato;
- la Società UNIACQUE SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l'attività di gestione del servizio idrico integrato nell'area dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36;
- la Società SERVIZI COMUNALI SPA ha finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto l'attività di gestione del ciclo smaltimento rifiuti ed altri servizi connessi;

Considerato che:

- per quanto riguarda le specifiche modalità organizzative del servizio idrico integrato, il Codice dell'ambiente, di cui al d.lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., come recentemente novellato dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, dispone, in particolare all'art. 147, che, in un'ottica di "unicità" della gestione nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, le competenze relative alla gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture, sono trasferite all'ente di governo d'ambito, cui ogni ente locale ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale partecipa obbligatoriamente;

Rilevato che:

- l'Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche;

- l'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'*in house providing*, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta";

- il Comune di Bagnatica ha deliberato l'adesione e la partecipazione societaria alla Società Uniacque per la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato dell'Ato della Provincia di Bergamo con deliberazione C.C. n. 28/2009, provvedendo altresì con deliberazione C.C. n. 29 /2009, alla Concessione amministrativa delle relative reti per il servizio;

Preso atto che:

- la società AQUALIS S.P.A., di cui l'Amministrazione detiene partecipazione societaria sopra richiamata del capitale sociale pari al 2,59%, è stata costituita per il servizio della gestione delle reti idriche. Attualmente risulta mera proprietaria degli impianti ubicati nei territori dei Comuni soci del servizio Acquedotto e per alcuni Comuni dell'impianto di depurazione. Tali impianti sono tuttavia gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Bergamo Uniacque s.p.a.;
- la Società ZERRA S.P.A., di cui l'Amministrazione detiene partecipazione societaria sopra richiamata del capitale sociale pari al 5,48%, è stata costituita per l'attività di progettazione, costruzione e gestione impianti di collettamento, depurazione acque reflue civili ed industriali del territorio di competenza. Attualmente le reti sono gestite dalla Società Uniacque s.p.a. La Società, a seguito della realizzazione di impianto fotovoltaico, fornisce e vende energia prodotta da tale impianto alla Società Uniacque per il fabbisogno relativo alla gestione del depuratore presente in loco;

Ritenuto che:

- le società AQUALIS S.P.A e ZERRA S.P.A., in considerazione di quanto sopra esposto, non rientrano più tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale in quanto le partecipazioni nella predette società svolgono compiti rimessi alla Uniacque s.p.a., quale gestore unico d'ambito, rappresentando di fatto una duplicazione rispetto alla partecipazione detenuta in Uniacque s.p.a.;
- nell'ottica individuata dalla legge di stabilità per il 2015, occorre procedere ad una aggregazione, anche per mezzo di fusione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi;

Chiarito che, comunque, tali partecipazioni azionarie non incidono in alcun modo sul bilancio comunale, né comportano costi, apportando, anzi, nel caso della Società Aqualis s.p.a., al trasferimento sul bilancio di dividendi azionari;

Vista l'ipotesi prospettata da Uniacque S.p.a. (pubblicata sul sito della Società in data 24.03.2015) di proseguire nel processo di realizzazione della gestione unica d'ambito tramite la fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. delle società patrimoniali tuttora esistenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

Ritenuto inoltre che:

- la predetta ipotesi sia in grado di realizzare gli obiettivi imposti dal legislatore, sia sotto il profilo dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato su base territoriale ottimale, sia dal punto di vista dell'obbligo di riduzione della partecipazione societarie;
- in tal caso, l'Amministrazione comunale sarebbe in grado di conseguire risparmi di spesa, che meglio potranno essere quantificati in sede di completamento del processo aggregativo;

Vista inoltre la Relazione Tecnica inerente la partecipazione alla Società SERVIZI COMUNALI S.P.A. inviata ai Comuni n. Prot. 2464/2015 e ritenuto di approvarla, ai sensi e per gli effetti della l. 190/2014, allegandola al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Viste le premesse di cui sopra che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

DEFINISCE ED APPROVA

Il Piano di Razionalizzazione di cui alla legge 190/2014 secondo i seguenti contenuti.

UNIACQUE S.P.A. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- l'Amministrazione comunale, di per sé, non detiene più alcuna competenza in materia di gestione delle risorse idriche;
- l'Autorità (ora Ente di governo) d'Ambito, con deliberazione n. 4 del 20 marzo 2006, ha affidato ad Uniacque s.p.a., quale società a capitale interamente pubblico costituita dagli enti locali facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo secondo il modello dell'*in house providing*, "la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell'A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta";
- il Comune di Bagnatica ha deliberato l'adesione e la partecipazione societaria alla Società Uniacque per la gestione ed erogazione del servizio idrico integrato dell'Ato della Provincia di Bergamo con deliberazione C.C. n. 28/2009, provvedendo altresì con deliberazione C.C. n. 29 /2009, alla Concessione amministrativa delle relative reti per il servizio;

AQUALIS S.P.A.

la società AQUALIS S.P.A., di cui l'Amministrazione detiene partecipazione societaria sopra richiamata del capitale sociale pari al 2,59%, è stata costituita per il servizio della gestione delle reti idriche. Attualmente risulta mera proprietaria degli impianti ubicati nei territori dei Comuni soci del servizio Acquedotto. Tali impianti sono tuttavia gestiti dalla Società affidataria del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Bergamo Uniacque s.p.a.;

ZERRA S.P.A.

- la Società ZERRA S.P.A., di cui l'Amministrazione detiene partecipazione societaria sopra richiamata del capitale sociale pari al 5,48%, è stata costituita per l'attività di progettazione, costruzione e gestione impianti di collettamento, depurazione acque reflue civili ed industriali del territorio di competenza. Attualmente le reti sono gestite dalla Società Uniacque s.p.a. La Società, a seguito della realizzazione di impianto fotovoltaico, fornisce e vende energia prodotta da tale impianto alla Società Uniacque per il fabbisogno relativo alla gestione del depuratore presente in loco;

- le società AQUALIS S.P.A e ZERRA S.P.A., in considerazione di quanto sopra esposto, non rientrano più tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale in quanto le predette società svolgono compiti rimessi alla Uniacque s.p.a., quale gestore unico d'ambito, rappresentando di fatto una duplicazione rispetto alla partecipazione detenuta in Uniacque s.p.a.;

- nell'ottica individuata dalla legge di stabilità per il 2015, occorre pertanto procedere ad una aggregazione, anche per mezzo di fusione, in un'ottica di razionalizzazione e di contenimento dei costi;

E' stata prospettata da Uniacque S.p.a. (pubblicata sul sito della Società in data 24.03.2015) l'ipotesi di prosecuzione nel processo di realizzazione della gestione unica d'ambito tramite la fusione per incorporazione in Uniacque s.p.a. delle società patrimoniali tuttora esistenti nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo;

- la predetta ipotesi sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi imposti dal legislatore, sia sotto il profilo dell'unicità della gestione del servizio idrico integrato su base territoriale ottimale, sia dal punto di vista dell'obbligo di riduzione della partecipazione societarie, con conseguenti risparmi di spesa, che meglio potranno essere quantificati in sede di completamento del processo aggregativo;

SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Si allega al presente atto la Relazione Tecnica inerente la partecipazione alla Società **SERVIZI COMUNALI S.P.A.**;

Il Sindaco
(dott. Primo Magli)

Allegato al Decreto di Piano operativo di razionalizzazione delle società Partecipate L. 23-12-2014 n. 190 comma 612 - Relazione inerente la partecipazione alla Società Servizi Comunali S.p.A.

1) Dati della partecipata e dei servizi affidati

Denominazione: SERVIZI COMUNALI S.P.A.

Capitale sociale: 4783200

Codice CCIAA BG Partita IVA: 02546290160

Codice fiscale: 02546290160

Numero REA: 303200

Società in liquidazione: No

Società con socio unico: No

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: No

Appartenenza a un gruppo: No

Capitale sociale interamente versato: Si

Sede VIA ROMA 54 24067 SARNICO BG

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Data costituzione: 15/04/1997

Durata prevista fino al: 31/12/2050

Capitale sociale al 31/12/2014: euro 4.786.000,00

Numero dipendenti impiegati al 31/12/2014: 129

di cui

dirigenti: n. 1

amministrativi n. 18

operatori addetti ai servizi n. 109

Numero amministratori: n. 1 (Amministratore unico)

Collegio dei revisori: n. 1

Composizione societaria al 31/12/2014:

n. 61 Comuni ed enti pari al 100,00% del capitale sociale

Il Comune di Bagnatica detiene azioni pari al 0,551% del capitale sociale

Estremi deliberazione dell'Ente di adesione alla Società:

- deliberazione C.C. n. 34 del 30.11.1998;

- deliberazione C.C. n. 22/2007;

Oggetto del servizio affidato: gestione del servizio integrato rifiuti - igiene ambientale - (tra cui anche spazzamento strade - gestione piattaforma ecologica).

Dati ultimi tre bilanci approvati (estratto dati conto economico e conto del patrimonio):

Stato patrimoniale al 31/12	2011	2012	2013
Attivo			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	3.222.366	5.247.720	5.781.155
C) Attivo circolante	18.073.732	16.503.281	15.180.215
D) Ratei e risconti	394.016	323.117	286.660
Totale Attivo	21.690.114	22.074.118	21.248.030
Passivo			
A) Patrimonio netto	9.081.463	7.432.961	8.620.942
B) Fondi per rischi e oneri	0	0	0
C) Trattamenti fine rapporto lavoro subordinato	936.709	1.051.653	1.195.469
D) Debiti	11.659.145	13.572.159	11.426.842
E) Ratei e risconti	12.797	17.345	4.777
Totale Passivo	21.690.114	22.074.118	21.248.030
Conto economico			
A) Valore della produzione	17.579.999	18.586.840	19.392.602
B) Costi della produzione	15.935.137	16.693.031	17.365.393
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.644.862	1.893.809	2.027.209
C) Proventi e oneri finanziari	-53.582	-38.593	-86.023
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari	-186	191.238	2.142
Risultato prima delle imposte	1.591.094	2.046.454	1.943.328
Imposte sul reddito dell'esercizio	683.625	705.457	759.758
Utile (perdita) dell'esercizio	907.469	1.340.997	1.183.570

Verifica dei requisiti di legge previsti per il mantenimento della partecipazione azionaria nella Servizi Comunali S.p.A.

Alla luce di quanto riportato nel precedente paragrafo è pertanto possibile affermare che le condizioni previste dalla vigente normativa in materia di affidamenti "*in house providing*" sono da ritenersi soddisfatte in quanto:

- a) il capitale della società è interamente pubblico;
- b) il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte in materia di controllo analogo nello Statuto della società all'art. 9, nonché dal disciplinare di servizio che detta le condizioni funzionali ed economiche di espletamento e di controllo;
- c) la Società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Inoltre:

- a) la partecipazione dell'amministrazione locale alla Società è funzionale alle finalità dell'Ente in quanto i servizi offerti rientrano a pieno titolo tra quelli di interesse generale di competenza dell'Ente;
- b) la Società ha sempre presentato bilanci in attivo senza mai ricorrere a contributi in conto esercizio o in conto capitale da parte dei Comuni soci;
- c) il numero degli amministratori è inferiore al numero degli addetti.

Si rileva infine che:

- d) le voci riportate a bilancio rappresentano una realtà economica solida e senza criticità;
- e) la Società ha distribuito utili per un totale di euro 2.989.500,00;
- f) la società, nonostante il fatturato e il numero significativo di comuni gestiti, ha adottato provvedimenti atti a minimizzare i costi di gestione quali:
 - o la nomina di un amministratore unico che percepisce il compenso di legge;
 - o la nomina di una unica figura dirigenziale;
 - o la concentrazione delle funzioni amministrative al fine di minimizzare i costi fissi di amministrazione;
 - o l'attivazione di pubbliche gare per il reperimento di beni e servizi non direttamente prodotti.

Decisioni in merito al mantenimento delle quote di partecipazione della Servizi Comunali S.p.A.

L'Amministrazione del Comune di Bagnatica:

- preso atto dei dati oggettivi relativi alla Società servizi Comunali S.p.A. di Sarnico (BG) di cui al punto 1) del presente documento;
- preso atto del rispetto dei requisiti di legge indicati al punto 2) del presente documento;

Ritiene di confermare la partecipazione alla Servizi Comunali S.p.A. in considerazione:

- della rispondenza della Società ai requisiti previsti per l'affidamento in house providing;
- della solidità dell'azienda evidenziata dai bilanci dell'ultimo triennio;
- della concreta possibilità di usufruire di utili;
- della volontà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità, alla scadenza dei contratti in essere, di affidare "in house providing" i servizi di igiene ambientale alla Società Servizi Comunali S.p.A.

Il Sindaco
(dott. Primo Magli)